



COMUNE DI TARANTO

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione N. 101/2020 e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 06/10/2020 e vi rimarra' fino al 20/10/2020.

Li 06/10/2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Filomena De Vincenzo

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.101/2020 del 28.09.2020

OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 28 aprile 2020

Il 28 settembre 2020 alle ore 10:30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/ Assente
Melucci Rinaldo	P
Lonoce Lucio	P
Albani Emidio	P
Azzaro Giovanni	P
Baldassari Stefania	A
Battista Massimo	P
Bitetti Pietro	P
Blè Gaetano	P
Brisci Salvatore	P
Cannone Antonino	A
Capriulo Dante	P
Casula Carmela	P
Ciraci Cosimo	P
Cito Antonella	A
Cito Mario	A
Corvace Rita	A
Cotugno Cosimo	P

PRESENTI N. 24

Nome e Cognome	Presente/ Assente
De Gennaro Floriana	P
De Martino Michele	P
Di Gregorio Vincenzo	P
Di Todaro Emanuele	P
Festinante Cosimo	A
Fornaro Vincenzo	A
Fuggetti Cataldo	P
Galluzzo Carmela	P
Lupo Gina	P
Mele Vittorio	P
Nilo Marco	A
Pulpo Mario	P
Simili Federica	P
Stellato Massimiliano	P
Vietri Giampaolo	A
Zaccheo Cisberto	P

ASSENTI N. 9

Presiede Lucio Lonoce, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla Base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del TUEL ss.mm.ii

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) di cui la TARI è, una delle componenti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), recanti la disciplina della TARI;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 che ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Visto l'art. 52 del [D.Lgs. 446/1997](#), che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che l'art. 1, comma 702 della citata [Legge 147/2013](#), stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato [D.Lgs. 446/1997](#) anche per la IUC, di cui la TARI è una componente;

Visto l'art. 53, comma 16, della [Legge 388/2000](#), come modificato dall'art. 27, comma 8, della [Legge 448/2001](#), il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Considerato che:

- il D.L. Fiscale 2019 (D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019) ha previsto che per il 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma **scadenza al 30 aprile**. La norma inserisce il comma 683-bis alla legge n. 147/2013 e risulta essere la seguente: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe*

e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

- il comma 4, dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd Cura Italia) ha differito ulteriormente il termine per deliberare le tariffe della TARI al 30 giugno 2020, nulla disponendo però in merito alla proroga del regolamento TARI e pertanto la scadenza ultima per deliberare rimaneva quella fissata dal D.L. fiscale 2019, al 30 aprile 2020;
- l’art. 138 del D.L. n. 34/2020 che di fatto ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TAR e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 abrogando tra l’altro il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. n. 18/2020 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge n. 147/2012.
- Con decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019 il termine per deliberare il Bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 31 marzo 2020;
- Con successivo decreto del 28/02/2020 il termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020;
- L’art. 107 del D.L. n. 18/2020 ha disposto una ulteriore prorogato, dapprima al 31 maggio 2020, e successivamente, in sede di conversione in legge, al 31 luglio 2020;
- La legge di conversione del D.L. 34/2020 (cd decreto rilancio), in corso di approvazione, prevede il rinvio al 30 settembre del termine ultimo per l’approvazione del bilancio e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28 aprile 2020 è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione 2020-2020 e con deliberazione sempre di Consiglio Comunale n. 4 del 28 aprile 2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020, nel termine *ratione temporis* vigente ;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato altresì che:

- l’art. 181 del D.L. 34/2020, contenete “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd Decreto rilancio), ha disposto l’esonero dal pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/1991, titolari di concessioni o autorizzazioni all’utilizzo del suolo pubblico dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, nulla disponendo in

merito alla TARIG che ai sensi dell'art. 1, comma 664 della L. 147/2013 è assolta con le modalità e nei termini previsti per la TOSAP.

- L'amministrazione comunale ha espresso specifica volontà di esentare tali imprese anche dal pagamento della TARIG;

Ritenuto in ragione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria prevedere l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie ed urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

Verificato che l'applicazione dell'esenzione della quota variabile della tariffa TARI per i giorni di effettiva chiusura dell'attività, come stabiliti dai vari DPCM anti COVID-19, determina un minor gettito stimabile in circa 990.000,00 da iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Verificato altresì che l'applicazione dell'esenzione della TARIG determina un minor gettito stimabile in circa 100.000,00 da iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Per quanto considerato si propone l'adozione delle seguenti variazioni al vigente regolamento Tari:

Inserire:

Art. 11-bis

“ Riduzioni tariffarie per le Und soggette a sospensione per emergenza COVID-19”

1. Alle Und le cui attività sono state sospese dai vari DPCM si applica l'esenzione totale della quota variabile per i giorni di effettiva chiusura dell'attività, restando dovuta per intero la parte fissa della tariffa TARI;

2. imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991, titolari di concessioni o autorizzazioni all'utilizzo del suolo pubblico dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenze epidemiologica da COVID-19, già esonerate dal pagamento della TOSAP ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2020, sono esentate dal 01 maggio al 31 ottobre 2020 dal pagamento della TARIG.

Visto il regolamento TARI anno 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28 aprile 2020;

- Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Tributi – Gestione

Entrate Proprie: f.to Dott. Alessandro De Roma, in data 17/07/2020 a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#) ;

- Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria : f.to Dott. Antonio Lacatena, in data 17/07/2020 a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#) ;
- Acquisito altresì, in data 29/07/2020 il parere espresso dall'organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del [D.Lgs. 267/2000](#), come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del [D.L. 174/2012](#);
- Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 06/08/2020 giusto parere prot.84298 del 06/08/2020

Visto l'[allegato 1\)](#) emendamento prot. n. 99785 del 25.9.2020, su cui sono stati apposti i pareri in calce allo stesso;

Visto l'[allegato 2\)](#) emendamento prot. n. 100673 del 28.9.2020, su cui sono stati apposti i pareri in calce allo stesso;

Visto l'[allegato 3\)](#) emendamento prot. 100674 del 28/09/2020 modificativo di quello precedente prot. n. 99785/2020, limitatamente all'art.11 del regolamento in oggetto, presentato in corso di trattazione del punto in argomento dal Cons. Dante Capriulo, su cui sono stati apposti i pareri in calce allo stesso;

Dato atto che l'emendamento anzidetto , quindi, è risultato così riformulato per la parte relativa all'art.11, come di esso ha dato lettura il Cons.,Capriulo (e come risulta dalla trascrizione degli interventi di seduta): “ *inserire all'art. 11 “Riduzioni ed esenzioni” del vigente Regolamento TARI, al comma 7, dopo la lettera e), inserire la sola lettera f) che diventa in questa maniera : “ l'applicazione dell'art. 57 bis del D.L. 124/2019, di ammissione al bonus sociale per i disagio economico cosiddetto “ Bonus Tari” , è subordinata alla definitiva approvazione del DM. attuativo che, se non disciplinerà dettagliatamente le condizioni , si intenderanno così applicabili:*

- *Nuclei familiari con valore ISEE fino a € 5.000,00 riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa applicata, e con valore ISEE fino ad € 8.256,00 riduzione del 20% della parte fissa e variabile della tariffa applicata;*
- *Nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e valore ISEE fino ad € 20.000,00, riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa applicata:*

Dato atto che , inoltre, la seconda parte dell'emendamento prot. n. 99785/2000, a seguito dell'emendamento prot. n. 100673/2020, è stato modificato con riferimento all'art.11 bis;

Atteso che il predetto emendamento, come sopra riformulato per l'art.11 e modificato per l'art. 11 bis del regolamento, è stato approvato, sulla base degli interventi di seduta riportati nella relativa trascrizione del verbale, con la seguente

votazione, come da allegato foglio di stampa recante i nominativi dei votanti e il relativo voto espresso: favorevoli 18, contrari 4, astenuti 1;

Visto il [D.Lgs. 267/2000](#);

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Uditi gli interventi di seduta come riportati nella relativa trascrizione;

Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 97 TUEL

Con votazione elettronica e palese dei presenti al momento della stessa:

Votanti n. 23

Favorevoli 19 (Albani, Blè, Cotugno, Di Todaro, Lupo, Lonoce, Zaccheo, Azzaro, Brisci, De Martino, Fuggetti, Mele, Simili, Bitetti, Capriulo, Di Gregorio, Galluzzo, Melucci, Stellato)

Contrati 0

Astenuti 4 (Battista, De Gennaro, Fornaro, Nilo)

Vista la relazione e la proposta depositata in atti

DELIBERA

Di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Di approvare le seguenti modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI anno 2020, in base alla proposta in oggetto, come emendata in corso di seduta per quanto in premessa rappresentato:

Art. 11 denominato “ Riduzioni ed Esenzioni”:

Inserire al comma 7, dopo la lettera e), la lettera f) : *l'applicazione dell'art. 57 bis del D.L. 124/2019, di ammissione al bonus sociale per i disagio economico cosiddetto “ Bonus Tari” , è subordinata alla definitiva approvazione del DM. attuativo che, se non disciplinerà dettagliatamente le condizioni , si intenderanno così applicabili:*

- Nuclei familiari con valore ISEE fino a € 5.000,00 riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa applicata e con valore ISEE fino ad € 8.256,00 riduzione del 20% della parte fissa e variabile della tariffa applicata;
- Nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e valore ISEE fino ad € 20.000,00 riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa applicata:

Art. 11-bis

“ Riduzioni tariffarie per le Und soggette a sospensione per emergenza COVID-19”

1. Alle Und le cui attività sono state sospese dai vari DPCM si applica l'esenzione totale della quota variabile per i giorni di effettiva chiusura dell'attività, **e la riduzione pari ai 2/12 (due dodicesimi) della parte fissa della tariffa.**

2. le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991, titolari di concessioni o autorizzazioni all'utilizzo del suolo pubblico dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, già esonerate dal pagamento della TOSAP ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2020, sono esentate **dal 01 maggio al 31 dicembre 2020** dal pagamento della TARIG.

- Di dare atto che il regolamento, come modificato, entra in vigore il 01 gennaio 2020;

- Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

- Di incaricare la Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie della sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale per essere pubblicato sul sito internet del ministero, costituendo la stessa condizione di efficacia del regolamento;

- Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente

Successivamente, con separata votazione, per alzata di mano il cui esito è accertato dal presidente del Consiglio Comunale:

Votanti 23

Favorevoli 19 (Albani, Blè, Cotugno, Di Todaro, Lupo, Lonoce, Zaccheo, Azzaro, Brisci, De Martino, Fuggetti, Mele, Simili, Bitetti, Capriulo, Di Gregorio, Galluzzo, Melucci, Stellato)

Contrati 0

Astenuti 4 (Battista, De Gennaro, Fornaro, Nilo)

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio

F.to Lucio Lonoce

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 06/10/2020

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 28/09/2020 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

Taranto, lì 28/09/2020

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 28/09/2020

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo